

(N. 1938)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1966

Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 5 aprile 1966, n. 210, fu disposta la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967.

Il relativo disegno di legge, presentato al Parlamento nell'agosto 1965, prevedeva una autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1965 e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale relativa alla copertura delle spese negli esercizi futuri, lo stanziamento originario di 2 miliardi fu ridotto in sede parlamentare della somma di lire 500 milioni, la cui copertura era prevista nell'anno finanziario 1967, nell'intesa che dopo la presentazione al Parlamento del bilancio 1967, si sarebbe provveduto al finanziamento della residua somma di lire 500 milioni mediante un nuovo provvedimento legislativo.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge; con gli articoli 1 e 2 si prevede l'autorizzazione della spesa di lire 500 milioni, per completare il finanziamento previsto di lire 2 miliardi, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il primo comma dell'articolo 3 è inteso a far gravare sugli stanziamenti previsti dalla citata legge n. 210 anche gli impegni e le spese disposte dal Commissario generale dal 24 novembre 1965, data in cui ha iniziato ad assolvere l'incarico affidatogli di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare in tempo utile la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Montreal del 1967, nelle more dell'entrata in vigore della legge relativa.

L'articolo 6 della citata legge n. 210 detta le norme sull'assunzione e sul trattamen-

to del personale del Commissariato; con il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge tali norme si estendono a coloro che comunque, per inderogabili esigenze di ordine pratico, sono stati utilizzati od assunti dal 24 novembre 1965 fino all'entrata in vigore della predetta legge.

Il presente provvedimento riveste carattere di particolare urgenza, dovendo il Commissariato fronteggiare fin d'ora le spese indispensabili per il completamento del padiglione italiano, che dovrà essere pronto per il 28 aprile 1967, data di inaugurazione dell'Esposizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni in aggiunta a quella di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui alla legge 5 aprile 1966, n. 210.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Sulle autorizzazioni di spesa per gli anni 1965 e 1966, previste dalla legge 5 aprile 1966, n. 210, gravano le spese disposte dal 24 novembre 1965 dal Commissario generale già incaricato di assolvere, da tale data, tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana alla Esposizione universale di Montreal del 1967.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 5 aprile 1966, n. 210, si applicano anche a coloro che comunque, per inderogabili esigenze di ordine pratico, sono stati utilizzati od assunti dalla data suddetta del 24 novembre 1965, fermi restando i contingenti numerici previsti.